

2° PRIMO ARGOMENTO

CONDIZIONI APPLICATE AL C/C E MODALITA' DI VARIAZIONE

La patologia: l'utilizzazione degli annunci economici in Gazzetta Ufficiale. Giorni di valuta, di disponibilità, di non stornabilità.

INVITO / OFFERTA DI CONTI CORRENTI E SERVIZI ACCESSORI

Nel promuovere il proprio servizio di conto corrente, le banche (specie quelle on line) tendono a far credere alla clientela potenziale due cose: che le condizioni promesse (spese, commissioni, tassi di interesse di remunerazione ecc.) siano quelle che verranno applicate al conto da quel momento in poi; che ogni servizio accessorio (carnet d'assembi, bancomat, carta di credito ecc.) sia automatico appannaggio di chi diverrà correntista.

Non è così: lo sanno bene coloro che, aperto il conto corrente, dopo aver accettato le offerte (sempre allettanti) e richiesto il bancomat o la carta di credito, si son sentiti opporre: "... il suo versamento non è sufficiente dobbiamo aspettare, conoscerci meglio...." e via opponendo. In alcuni casi, non è servito neanche l'accredito dello stipendio (o della pensione): "... ne riparliamo fra qualche mese, quando tutto sarà a regime....".

Lo sanno ancor meglio coloro che, ricevuto il primo estratto conto (in genere a fine trimestre) si sono resi conto che quelle condizioni promesse non sono assolutamente quelle effettivamente applicate.

Il problema deriva dal fatto che la legge (Testo unico bancario) permette alla banche di variare le condizioni alla generalità della clientela inserendo un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale (Seconda parte: Annunci commerciali). Se invece la variazione riguarda solo il nostro conto, allora la banca dovrà comunicarci personalmente le modifiche apportate.

Vedremo in altra parte della nostra indagine il comportamento delle banche in merito agli annunci in Gazzetta Ufficiale.

Scoraggiati e senza strumenti di pagamento, molti neocorrentisti decidono di chiudere il conto, operazione onerosa in termini finanziari e temporali.

Pertanto, quando decidiamo di seguire quegli "inviti" promozionali, mettiamo subito in conto che la decisione non deve essere presa sulle "promesse" del dipendente; e mettiamo in chiaro - prima di sottoscrivere contratti di apertura - quale sarà la nostra posizione bancaria: versamento iniziale, giacenza media ipotizzata, confluenza di stipendi o pensioni ecc. Chiediamo quindi (testimoni al fianco e/o registratori attivati) se tali caratteristiche ci permetteranno di chiedere subito ed ottenere bancomat, carte di credito o assegni.

In caso di risposta non certa o temporeggiatrice, passare ad altre offerte.

Le voci di costo di un conto corrente.

Elenchiamo le principali voci di costo gravanti su un conto corrente. Possiamo distinguere in spese fisse (indipendenti dall'intensità di utilizzo del servizio) e spese variabili funzione della specifica gestione:

Apertura conto (bollo)

Tasso interesse annuo creditore lordo

Tasso interesse annuo debitore lordo

Commissione di massimo scoperto

Libretto da 10 assegni

Spese tenuta conto (chiusura -ad esempio - trimestrale)

Spese per singola scrittura su estratto conto (singola riga)

Valuta di accredito dei versamenti: Contanti - Assegni circolari - Assegni su piazza - Assegni fuori piazza

Costo invio estratto conto (oltre al bollo)

Costo Comunicazione alla clientela

Estinzione conto

Le nuove norme in vigore dal 1° ottobre 2003

A seguito delle nuove norme sulla trasparenza entrate in vigore il 1° ottobre 2003, le banche hanno un obbligo nuovo: alla prima occasione utile devono inviare un foglio con le variazioni apportate alle condizioni/commissioni/spese imposte al titolare. Ciò vuol dire che in occasione dell'invio di contabili, di conferma di esecuzione di ordini o di semplice invio di estratto conto, gli istituti di credito devono allegare l'elenco delle nuove condizioni applicate.

L'innovazione non è certo risolutiva della scarsa trasparenza che il cliente deve superare per sapere quanto spenderà per l'operatività del suo conto corrente. Le banche hanno comunque gradito l'occasione per imporre un nuovo balzello: addebitano 1 euro (ed oltre) per dar seguito alle nuove norme di trasparenza.

GIORNI DI VALUTA, DI DISPONIBILITÀ, DI NON STORNABILITÀ

GIORNI DI VALUTA

È il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico.

I versamenti da noi effettuati vengono qualificati in funzione dei titoli versati (con-

tanti, assegni tratti su un conto radicato presso lo stesso sportello, assegni circolari, assegni su piazza, assegni fuori piazza). In funzione del tipo di titolo, si definiscono i giorni di valuta e di disponibilità.

Se il Direttore permette di prelevare fondi dal nostro conto prima che siano trascorsi i giorni di valuta, stiamo utilizzando soldi prestati dalla banca; l'operazione sarà gravata da tassi passivi e commissione di massimo scoperto. Aspettiamoci un addebito in funzione della somma utilizzata prima che si sia maturata la valuta.

GIORNI DI DISPONIBILITÀ

È il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli si rendono disponibili e possono essere prelevati. Il numero dei giorni di disponibilità è sempre superiore a quello dei giorni di valuta.

GIORNI DI NON STORNABILITÀ

Le banche hanno convenuto che, trascorso un definito numero di giorni dal versamento o dall'accredito di titoli sul conto corrente, il cliente può considerare definitivamente "non stornabili" le somme versate. In altri termini, trascorso quel periodo, l'azienda di credito non potrà addebitare d'iniziativa e all'insaputa del titolare il conto ma, in caso di mancato buon fine del titolo versato, essa dovrà coordinare l'operazione di recupero della somma con il correntista, concordando con esso le modalità di riaddebito.

I termini di non stornabilità variano in funzione del tipo di versamento (assegno circolare o bancario, su piazza o fuori piazza ecc.) e la loro tassatività può essere rivista (nel senso di un allungamento) solo per cause di forza maggiore tali da compromettere la normale operatività bancaria (es. scioperi).

CONDIZIONI MEDIE APPLICATE SU ASSEGNI BANCARI E BONIFICI ORDINARI (giorni lavorativi)									
Ripartizione per sede legale/ categoria dimensionale	Assegni								
	valuta			disponibilità			non stornabilità		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Banche con sede nel Nord-Est ...	3,7	3,7	3,7	6,2	6,4	6,3	8,1	7,9	9,1
Banche con sede nel Nord-Ovest	3,7	3,7	3,8	6,3	6,5	6,0	9,5	11,1	9,3
Banche con sede nel Centro	4,1	4,3	4,4	7,3	7,9	7,5	9,4	10,9	9,2
Banche con sede nel Sud-Iside ..	4,3	4,5	4,3	7,0	6,7	6,3	11,4	11,0	10,4
Banche maggiori	3,5	3,0	3,7	6,5	7,8	7,1	n.d.	7,9	7,7
Banche grandi	3,8	4,5	5,1	7,0	8,8	7,2	9,1	11,6	9,0
Banche medie	3,8	4,0	4,1	7,8	8,2	7,4	10,6	9,6	8,8
Banche piccole	4,0	4,0	4,0	7,5	7,4	6,9	10,0	9,9	9,3
Banche minori	3,9	3,9	4,0	6,5	6,6	6,3	9,3	9,6	9,3
Banche di credito cooperativo	3,9	3,9	4,0	6,5	6,6	6,3	9,3	9,6	9,3
Intero sistema	3,9	3,9	4,0	6,6	6,8	6,4	9,4	9,6	9,3

Fonte: elaborazioni su indagini condotte nel marzo 2002, 2003 e 2004 (per l'ultimo anno i dati sono parzialmente stimati). Per i tenori
Note metodologiche.

CHE COSA DICE LA BCE SULLA GESTIONE ITALIANA DEGLI ASSEGNI BANCARI.

Per il riconoscimento di valuta e disponibilità sui versamenti di assegni, il servizio di pagamento imposto dal sistema bancario italiano impiega mediamente 7- 8 GIORNI LAVORATIVI. "Tempi troppo lunghi!" sostiene la BCE. La critica alle banche italiane è inserita nel capitolo "italiano" del Rapporto 2001 sui sistemi di pagamento, dove si legge:

"Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni (sic), il tempo che le banche impiegano per accreditare gli assegni versati ai propri clienti resta significativamente maggiore rispetto a quanto sarebbe possibile fare grazie alla riforma del sistema interbancario dei pagamenti intervenuta nell'ultimo decennio. Il notevole numero di giorni per garantire la disponibilità dei fondi ai correntisti è mediamente di 7- 8 giorni lavorativi, con punte anche di 10 giorni".

A Francoforte, sede della Banca Centrale Europea, i tecnici dell'Istituto si dicono "seriamente preoccupati".

Non sappiamo se le stesse preoccupazioni serpeggino in Bankitalia, diligente e premurosa nel compiacere i governanti di turno piuttosto che nel sorvegliare un settore di rilevanza costituzionale come quello del credito/risparmio. Prendiamo comunque atto con sollievo della dimensione europea raggiunta (anche per merito di Adusbef) dai problemi bancari del sesto Paese di questo pianeta e del ruolo di controllo acquisito nei fatti dalla BCE, vista la compiacente latitanza della distratta Banca d'Italia. Vorremmo solo chiedere alla Banca Centrale Europea chi abbia fornito le informazioni in base alle quali sostiene che negli ultimi anni si sono avuti miglioramenti nel settore italiano. Ci corre l'obbligo di ricordare, infatti che, circa sette anni fa, il sistema bancario si accordò per allungare i giorni di valuta degli assegni su piazza equiparandoli al superiore numero di giorni imposti per i versamenti di titoli fuori piazza. Negli ultimi dieci anni, quindi, per il sistema di pagamento degli assegni, le cose sono peggiorate, non migliorate: i giorni di valuta e disponibilità sono mediamente più alti oggi rispetto a quelli riscontrabili nella prima metà degli anni '90.

È opportuno che il giudice di Francoforte valuti bene gli informatori.

REPERIRE INFORMAZIONI SUI SERVIZI BANCARI E SUI LORO COSTI

Come utilizzare il fumoso sito www.pattichiari.it per avere informazioni sui servizi offerti dalle banche. (Conti correnti; obbligazioni a basso rischio)

Molti concittadini si sono rivolti a noi per denunciare la quasi impraticabilità del sito www.pattichiari.it che l'Associazione Bancaria Italiana ha inteso strutturare per "facilitare" l'acquisizione di notizie e ragguagli sui servizi di base offerti dal credito. Abbiamo potuto verificare la effettiva irrazionalità dell'impostazione del sito, tanto marcata da non escludere giudizi di irragionevolezza volontaria.

Vista l'incapacità del settore di offrire un prodotto impostandone la guida nell'ottica

delle esigenze dell'utente, come per tutti i servizi bancari, tocca ad Adusbef il compito di fare da ufficio informazioni anche per la consultazione di "patti chiari".

Per chi vuole conoscere le caratteristiche dei conti correnti bancari.

- 1) La fincatura di sinistra della homepage del sito www.pattichiari.it, presenta la voce "Conti correnti a confronto". Cliccarla
- 2) La pagina che si apre presenta, in basso, la voce " Accesso diretto a Conti correnti a confronto". Cliccarla.
- 3) La pagina che si apre presenta – nella colonna di destra – tre opzioni : a) Personalizzata; b) Per banca; c) Offerta a distanza. Cliccare "Per banca"
- 4) Trascurate la finestra "Posizione geografica della banca" perché i suoi campi non sono attivi. In basso, cliccare invece la voce "Genera lista banche"
- 5) Si presenta la lista delle banche aderenti al servizio. Marcare la casella relativa alla banca interessata. Scendere in fondo alla lista e cliccare la voce "genera lista prodotti".
- 6) La pagina che si apre presenta il nome della banca, cliccarlo. Si srotola l'elenco per tipologia dei conti correnti offerti dalla banca che si sta consultando.
- 7) Cliccare sul conto di cui si intende conoscere le caratteristiche.
- 8) Stampare e passare ad altri istituti ed altri conti correnti per una analisi comparata.

Per chi vuole informazioni sui titoli a basso rischio:

- 1) Nella fincatura di sinistra della home page di www.pattichiari.it, sottotitolo "Risparmio", cliccare su "Obbligazioni a basso rischio".
- 2) Cliccare sull'ultima riga della pagina che si presenta, voce "Accesso diretto all'iniziativa".
- 3) La nuova pagina presenta, sempre a sinistra, quattro opzioni: a) Ricerca diretta (se si ha il codice ISIN di un titolo che ci interessa); b) Ricerca avanzata; c) Ricerca per Paese emittente; d) Guida pratica. Cliccare su "Ricerca per paese emittente".
- 4) Comparare un elenco di paese emittenti obbligazioni a basso rischio. Cliccare sul Paese che interessa e quindi pervenire al titolo che vogliamo acquistare.

Codice civile. Gli Art. 1469-bis / 1469-sexies.

In merito alla possibilità di modifica unilaterale delle condizioni applicate ai servizi bancari, ricordiamo che il Codice civile detta comunque le condizioni per esercitare tale facoltà. Gli articoli in questione, escludendo coloro che collocano servizi finanziari dall'applicazione dei 20 casi di vessatorietà delle clausole contrattuali, indicano comunque nel "giustificato motivo" la base dei cambiamenti.

Riportiamo il testo degli articoli richiamati:

.....

1469-bis **Clausole vessatorie** nel contratto tra professionista e consumatore.

Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- 11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
- 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:

1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

1469-ter. Accertamento della vessatorietà delle clausole. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali ele-

menti siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodotte di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

1469-quater. Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno stato membro dell'Unione europea.

1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione della direttiva 93/13/CEE